Ufficio Relazioni Esterne

Sezione Rapporti con gli organi di informazione

COMUNICATO STAMPA

# Emanata la circolare con le prime indicazioni per ottenere la transazione dei tributi iscritti a ruolo

L'Agenzia delle Entrate ha emanato oggi la circolare n. 8 che fornisce alcune prime precisazioni di natura interpretativa sull'articolo 3, comma 3 del D.L. n. 138/2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 178/2002) che prevede la possibilità per l'Agenzia stessa, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, di procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici, con apposito atto approvato dal Direttore.

Come è noto, l'istituto trova applicazione, esclusivamente per i tributi il cui gettito è di competenza esclusiva dello Stato, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali.

L'Agenzia, sulla scorta di quanto affermato dal Consiglio di Stato, cui è stato richiesto un parere preventivo su determinate problematiche, ricorda che l'istituto è caratterizzato dalla possibilità, al verificarsi di determinate condizioni ed in deroga ai principi generali, di raggiungere un accordo che, attraverso reciproche concessioni, consenta la chiusura delle controversie relative alla fase della riscossione, ovvero ne impedisca l'insorgenza, ed il conseguimento di un risultato più proficuo rispetto a quello conseguibile coattivamente; le liti debbono tuttavia pur sempre presentare connotazioni di effettiva fondatezza tali da rendere incerto l'esito delle stesse.

Partendo da tali presupposti, la circolare, precisa in sintesi che:

- è possibile applicare la transazione non solo alle liti già sorte ma anche a quelle potenziali;
- non è possibile chiudere con la transazione le controversie di cognizione instaurate dinanzi alle Commissioni tributarie o ad altro Giudice;
- la concessione da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizionata dal presumibile esito delle procedure esecutive a carico del debitore, nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa che è un elemento qualificante dell'istituto ed al tempo stesso elemento importante di valutazione per la sua applicazione;
- la transazione può prevedere delle clausole finalizzate ad assicurare l'effettività dei comportamenti del debitore e, quindi, l'Agenzia può richiedere il pagamento dell'importo convenuto entro un certo termine o con particolari modalità o garanzie,

Viale Europa, 242 – 00144 ROMA – Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50545094
E-mail: ae.relazioniesterne.ufficiostampa@agenziaentrate.it

con la conseguenza che l'inadempimento di tali impegni determina la risoluzione dell'accordo ed il ripristino delle posizioni creditorie preesistenti;

- sono esclusi i tributi che sono "amministrati" dagli uffici dell'Agenzia, anche con riferimento all'ipotesi in cui accertamento e riscossione siano rimessi a tali uffici in forza di apposite convenzioni con gli Enti impositori (ad esempio, le Regioni per l'IRAP);
- sono inoltre esclusi i tributi che, sia pure disciplinati da leggi statali, danno luogo ad un gettito di esclusiva competenza di altri Enti impositori a favore dei quali si determina il conseguente incremento patrimoniale (quali, ad esempio, tributi locali, tassa automobilistica, addizionali regionali e comunali);
- per i tributi per i quali sono previste forme di "compartecipazione" di altri Enti impositori l'istituto trova applicazione per i casi di mera compartecipazione al gettito del tributo (es. IVA, tributi erariali da retrocedere alle Regioni) mentre non si applica laddove la singola iscrizione a ruolo dia luogo ad un credito di cui è già specificamente predeterminata la quota di spettanza del diverso Ente impositore;
- per la verifica dello stato di insolvenza, che costituisce uno dei presupposti che l'Agenzia valuta ai fini dell'applicazione della norma, occorre far riferimento a quanto previsto dalla legge fallimentare (art. 5 del R.D. n. 267 del 1942);
- non è possibile concludere transazioni con debitori che rivestono la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento, se non a condizione che l'accordo proposto all'Agenzia si inserisca in un piano di riassetto dell'impresa di più ampia portata e di ristrutturazione del debito che preveda il coinvolgimento di tutti i creditori, quali risultanti da certificazione rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 2409-bis del c.c.; inoltre, i creditori assistiti da privilegio di grado pari o superiore a quello dell'Erario devono esprimere il loro assenso all'accordo proposto all'Agenzia;
- la rateazione può essere consentita, nonostante la pendenza di una procedura esecutiva, anche ad un soggetto che versa in stato di insolvenza ed anche in assenza del rilascio di una delle garanzie qualificate previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973;
- rientra nella transazione non solo il tributo ma anche le sue componenti accessorie, quali gli interessi e le sanzioni;
- per l'applicazione dell'istituto occorre che sia già iniziato il processo di espropriazione forzata ossia che il Concessionario della riscossione abbia già eseguito il pignoramento di beni mobili ovvero notificato l'atto di pignoramento immobiliare o che nel corso della procedura di espropriazione forzata, iniziata come sopra, emerga l'insolvenza del debitore.

Il testo della circolare sarà disponibile in serata, all'interno della sezione "Documentazione/Norme, circolari e risoluzioni" del sito Internet www.agenziaentrate.it.

**Roma, 4 marzo 2005**

*Viale Europa, 242 – 00144 ROMA – Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50545094*
*E-mail: ae.relazioniesterne.ufficiostampa@agenziaentrate.it*